

Istituti per anziani

**MANSIONARIO DEL
DIRETTORE SANITARIO**

Marzo 2008

*Dipartimento della sanità e della socialità
della Repubblica e Cantone del Ticino*

Ufficio del medico cantonale

Sommario

1	Aspetti generali	3
1.1	Direzione unica	3
1.2	Nomina e qualifiche	3
1.3	Sostituto e deleghe	3
1.4	Aggiornamento professionale	3
2	Compiti sanitari	3
2.1	In generale	3
2.2.	Assistenza medica di qualità	3
2.3	Economicità delle cure	4
2.4	Servizio di picchetto medico	4
2.5	Igiene ospedaliera ed ambientale	4
2.6	Malattie trasmissibili	4
2.7	Cartella sanitaria	4
2.8	Segreto professionale	4
2.9	Medicamenti	4
2.10	Direttive anticipate	5
2.11	Suicidio assistito	5
3	Compiti formativi e di gestione	5
3.1	Dovere di collaborazione e coordinamento	5
3.2	Medici curanti	5
3.3	Formazione e perfezionamento	5
3.4	Medicina del personale	5
4	Entrata in vigore	5

1 Aspetti generali

1.1 Direzione unica

In applicazione dell'art. 81 cpv. 1 della Legge sulla promozione della salute e coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989, il Direttore sanitario¹ (in seguito DS) rappresenta insieme con il Direttore amministrativo¹ (DA) la Direzione dell'Istituto.

1.2 Nomina e qualifiche

Il DS è nominato dall'ente proprietario, al quale è subordinato.

Egli possiede di regola un titolo di specialità FMH o di perfezionamento professionale federale in medicina generale o interna. Costituisce requisito preferenziale una specifica formazione o esperienza nel campo geriatrico.

1.3 Sostituto e deleghe

Il DS designa al bisogno un sostituto in accordo con il DA.

Il DS, d'intesa con il DA, può delegare aspetti operativi del proprio mansionario al responsabile delle cure¹ o a altri medici curanti. Le attività delegate permangono di responsabilità del DS.

1.4 Aggiornamento professionale

Il DS aggiorna costantemente le proprie conoscenze professionali conformemente alla legge e alle disposizioni deontologiche (FMH). Il rispetto di questo dovere è presupposto per il mantenimento del ruolo di DS.

2 Compiti sanitari

2.1 In generale

Il DS vigila su tutti gli aspetti sanitari e ne assicura il coordinamento e la conformità con la legislazione sanitaria cantonale e federale.

In particolare assicura il rispetto dei diritti dei pazienti e il dovere di diligenza degli operatori sanitari.

2.2 Assistenza medica di qualità

Il DS è garante di un'assistenza medica caratterizzata da interventi adeguati e coordinati tra di loro conformi allo stato dell'arte. Questi devono garantire le premesse di cure qualitative appropriate ai bisogni del singolo, nel rispetto della libertà, dignità e integrità della persona.

¹ La denominazione è da intendersi sia al maschile che al femminile

2.3 Economicità delle cure

Il DS assicura un'assistenza sanitaria globale conforme ai principi di efficacia, appropriatezza ed economicità.

2.4 Servizio di picchetto medico

Attraverso l'ente proprietario, il DS crea le premesse normative per garantire un servizio di picchetto medico che assicuri la continuità delle cure mediche sull'arco delle 24 ore e per tutto l'anno.

2.5 Igiene ospedaliera ed ambientale

Il DS organizza le misure di medicina preventiva ospedaliera rivolte ai residenti e al personale tese a evitare la diffusione di malattie trasmissibili (es.: vaccinazioni). Egli è responsabile dell'igiene ambientale (piano disinfezione, piano pulizie, sterilizzazione). Per questi ambiti segue le indicazioni del Medico cantonale e dell'Igienista cantonale.

2.6 Malattie trasmissibili

Il DS assicura il rispetto della legge in materia di notifica e lotta alle malattie trasmissibili, promuovendo la corretta notifica. Ordina i provvedimenti necessari per contenere e monitorare il contagio tra i pazienti, così come tra questi e il personale. Contatta, al bisogno, il Medico cantonale. Collabora, nelle misure prestabilite, al Piano pandemia cantonale.

2.7 Cartella sanitaria

Il DS ha accesso a tutta la documentazione sanitaria dei residenti (cartella medica + fascicolo infermieristico + consulenze + esami paraclinici, ecc.). Egli vigila sulla corretta tenuta e compilazione della documentazione sanitaria e ne assicura un'archiviazione sicura per 10 anni dopo l'ultima cura fornita.

2.8 Segreto professionale

Il DS vigila sul rispetto del segreto professionale conformemente al Codice penale svizzero e alla Legge sanitaria (art. 20). Assicura che il modulo di svincolo dal segreto medico, sottoscritto dal residente all'entrata, sia presente nella cartella sanitaria.

2.9 Medicamenti

In collaborazione con il farmacista consulente, il DS promuove un uso economico ed adeguato dei farmaci. Allestisce e aggiorna regolarmente una lista di farmaci preferenziali, favorendo a parità di principio attivo l'impiego dei farmaci più economici. In collaborazione con la direzione amministrativa promuove il rilevamento statistico annuale dei consumi interni per classe terapeutica. Organizza in collaborazione con il farmacista consulente l'attività di farmacovigilanza.

2.10 Direttive anticipate

Il DS è garante del rispetto delle direttive anticipate (testamento biologico) conosciute.

2.11 Suicidio assistito

Il DS assicura, insieme con il DA, che l'ente proprietario dell'Istituto elabori una chiara politica in materia di assistenza al suicidio.

3 Compiti formativi e di gestione

3.1 Doveri di collaborazione e coordinamento

Il DS collabora con il settore infermieristico – in particolare con il responsabile delle cure – con il settore alberghiero e con quello amministrativo, affinché la missione dell'Istituto possa essere realizzata.

Il DS collabora con la direzione amministrativa nel promuovere strumenti gestionali, per quanto di propria competenza.

3.2 Medici curanti

Il DS coordina l'intervento dei medici curanti ed è responsabile della loro istruzione sull'organizzazione sanitaria della casa nel rispetto dei regolamenti interni.

Egli garantisce che l'intervento dei medici curanti sia disciplinato all'organizzazione interna.

3.3 Formazione e perfezionamento

Il DS identifica le lacune formative nel suo ambito di competenza e fornisce alla DA temi oggetto di perfezionamento e aggiornamento professionale, affinché il relativo piano di formazione sia congruente con i bisogni dell'istituzione.

Egli si assicura che il settore paramedico aggiorni costantemente il proprio sapere.

Il DS favorisce le sinergie con istituti affini.

3.4 Medicina del personale

Attraverso l'ente proprietario, il DS crea le premesse normative per garantire un servizio di medicina del personale nel rispetto delle direttive del Medico cantonale e dell'Igienista cantonale.

4 Entrata in vigore

Il presente mansionario entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

Bellinzona, 28 marzo 2008